



**Comune di
Fucecchio**

Regolamento comunale del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture e veicoli a trazione animale

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 52 del 19/09/2011



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Definizioni e servizio sostitutivo o integrativo	3
Articolo 3 – Disciplina del servizio	3
TITOLO II – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE ..	4
CAPO I: CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO	4
Articolo 4 – Titolo abilitativo	4
Articolo 5 – Requisiti per l’esercizio dell’attività	4
Articolo 6 – Idoneità morale.....	5
Articolo 7 – Idoneità professionale	5
Articolo 8 – Forme giuridiche di gestione	6
Articolo 9 – Conferimento dell’autorizzazione	6
Articolo 10 – Collaborazione alla guida	7
Articolo 11 Subingresso per atto tra vivi	7
Articolo 12 – Subingresso mortis causa	8
Articolo 13 – Cessazione dell’attività	9
CAPO II: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	9
Articolo 14 – Numero delle autorizzazioni	9
Articolo 15 – Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni	9
Articolo 16 – Contenuti del bando di concorso e titoli valutabili	10
Articolo 18 – Graduatoria	11
Articolo 19 – Rilascio delle autorizzazioni e inizio dell’attività.....	11
CAPO III: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	12
Articolo 20 – Prestazione del servizio	12
Articolo 21 – Requisiti ed ubicazione della rimessa.....	12
Articolo 22 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio	13
Articolo 23 – Comportamento dell’utente durante il servizio.....	14
Articolo 24 – Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione	14
Articolo 25 – Caratteristiche delle autovetture.....	15
Articolo 26 – Contrassegni delle autovetture	15
Articolo 27 – Sostituzione delle autovetture	15
Articolo 28 – Corrispettivi e tariffe	16
Articolo 29 – Validità dell’autorizzazione e verifiche periodiche	16
Articolo 30 – Informazione all’utenza	17
TITOLO III: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE VEICOLI A	
TRAZIONE ANIMALE.....	17
Articolo 31 – Principi distintivi della trazione animale	17
Articolo 32 – Razze idonee e abilitazione del cavallo.....	17
Articolo 33 - Caratteristiche della vettura	18
Articolo 34 – Aree di sosta e zone per l’esercizio del servizio	18
Articolo 35 – Norme particolari	18
Articolo 36 – Norma di rinvio	18
TITOLO VI : SANZIONI	19
Art. 37 – Addetti alla vigilanza	19
Articolo 38 – Sanzioni	19
Articolo 39 – Sanzioni amministrative pecuniarie	19
Articolo 40 – Sospensione dell’autorizzazione	20
Articolo 41 – Decadenza dell’autorizzazione	21
Articolo 42 – Revoca dell’autorizzazione	21
Articolo 43 – Rinuncia all’autorizzazione	21
Articolo 44 – Reclami degli utenti	22
TITOLO V: NORME FINALI	22
Articolo 45 – Abrogazioni ed adeguamenti per normative sopravvenute.....	22

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione e disciplina i requisiti, le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato mediante autovetture o veicoli a trazione animale in attuazione e specificazione della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, della Legge Regionale 6 settembre 1993 n. 67 e della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 1995 n. 131.

2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento: l'attività di noleggio con conducente effettuata mediante motocarozzetta e natanti nonché l'esercizio del servizio taxi ed il trasporto pubblico di linea.

Articolo 2 – Definizioni e servizio sostitutivo o integrativo

1. Il servizio di noleggio con conducente effettuato tramite autovetture costituisce una tipologia di autoservizio pubblico non di linea mediante il quale si provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei; lo stesso viene effettuato a richiesta del/i trasportato/i, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio con conducente, si rivolge all'utenza specifica, che avanza presso la rimessa del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

3. Il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale risponde ad esigenze di carattere turistico – ricreativo e non deve intendersi come servizio per la mobilità delle persone integrativo/sostitutivo di quello pubblico.

4. Previa autorizzazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizio sostitutivo o integrativo del servizio di trasporto pubblico di linea, al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali.

5. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa a condizione che venga stipulata un'apposita convenzione tra il soggetto concessionario del servizio di trasporto pubblico di linea e i titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente oppure uno degli organismi associativi di cui all'articolo 8, previo nulla osta da parte dell'ente che ha affidato o concesso il servizio. Il contratto di servizio determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Articolo 3 – Disciplina del servizio

1. I servizi di cui all'articolo 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento e dagli atti di esecuzione dello stesso.

2. Per quanto non espressamente regolamentato, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia nonché agli usi e consuetudini.

TITOLO II – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE

CAPO I: CONDIZIONI E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 4 – Titolo abilitativo

1. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata, con le modalità di cui al titolo II capo II del presente regolamento, dall'amministrazione comunale alle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, che possono gestirla in forma singola o associata secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo, ed ha validità illimitata, salvi provvedimenti di sospensione, di revoca o il verificarsi di ipotesi di decadenza.
3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altro Comune, e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Qualora il possesso dell'autorizzazione per il servizio di taxi venga accertato successivamente al conseguimento del provvedimento abilitativo al servizio di noleggio con conducente rilasciato da questo ente, l'interessato decade dal diritto e l'autorizzazione viene ritirata.
4. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di 2, non computando a tal fine quelle eventualmente rilasciate da altri Comuni; nelle ipotesi di cui all'articolo 8 è ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo organismo associativo, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di 4, non computando a tal fine quelle eventualmente rilasciate da altri Comuni. In tali fattispecie dovrà essere dimostrato che nell'impresa sono impiegate più persone nella guida dei mezzi in relazione alle autorizzazioni possedute.
5. L'autorizzazione e l'eventuale ulteriore documentazione costituente parte essenziale ed integrante, devono essere conservati sul veicolo e sono esibiti su richiesta dei soggetti preposti alle attività di vigilanza e controllo.

Articolo 5 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) essere iscritto nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e alla L.R. 06.09.1993, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) essere proprietario o comunque avere la disponibilità in leasing del/i veicolo/i utilizzato/i per il servizio;
 - d) avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa per l'esercizio dell'attività, situate nel territorio comunale di Fucecchio ed avere la disponibilità sul territorio comunale di un numero telefonico fisso adibito alle prenotazioni effettuate telefonicamente dagli utenti;

e) non aver trasferito altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato mediante autovetture nei cinque anni precedenti;

f) non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;

g) essere munito di assicurazione, prevista dal vigente Codice della Strada, per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2. Sono iscritti al Ruolo di cui al precedente comma 1 lett. b) i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 4 della L.R. n. 67/1993, dimostrino, nei modi indicati dalla medesima legge, la propria idoneità morale e professionale come definite ai sensi dei successivi articoli 6 e 7. Il certificato di Iscrizione al Ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

4. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti, di cui ai precedenti comma 1 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6 – Idoneità morale

1. E' in possesso del requisito dell'idoneità morale chi:

a) non abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) non risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

2. Per i soggetti condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi o sottoposti a misura di prevenzione, il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. Nelle ipotesi in cui l'autorizzazione venga conferita ad uno degli organismi collettivi, di cui all'articolo 8 lett. b) e c), il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto dal legale rappresentante, dai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), nonché da tutti i soggetti effettivamente impiegati nella guida dei mezzi.

4. Il requisito dell'idoneità morale è altresì necessario per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente in qualità di dipendente di impresa autorizzata ai sensi del successivo articolo 8 lett) d, o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Articolo 7 – Idoneità professionale

1. E' in possesso del requisito dell'idoneità professionale la persona che, di fronte alla Commissione istituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 67/1993, abbia superato l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio

2. Il requisito dell'idoneità professionale è altresì necessario per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente in qualità di dipendente di impresa

autorizzata ai sensi del successivo articolo 8 lett) d, o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Articolo 8 – Forme giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolgono la propria attività secondo una delle seguenti modalità:

a) quali titolari di impresa artigiana di trasporto, iscritti all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443;

b) associandosi in cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associandosi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) quali imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente, con ausilio di dipendenti addetti alla conduzione delle autovetture aziendali autorizzate.

2. I soggetti che non si avvalgono delle opzioni di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma e che, pertanto, svolgono l'attività in forma non associata e senza l'ausilio di dipendenti, sono considerati quali titolari di impresa artigiana con l'obbligo di iscriversi all'albo di cui all'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 e di versare i relativi contributi assicurativi.

3. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale, la modalità, tra quelle di cui al comma 1, con cui intendono gestire l'attività prima dell'inizio della stessa; analoga comunicazione preventiva è dovuta anche in caso di variazioni della forma giuridica di gestione.

4. In ogni caso, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio.

5. Le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente mediante autovettura fermo restando il regime autorizzatorio di cui al presente regolamento.

Articolo 9 – Conferimento dell'autorizzazione

1. Nei casi di cui al comma 1 lett. b) e c) del precedente articolo, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti, rientrandone in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli stessi.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non trascorso almeno un anno dal recesso.

3. Il conferimento dell'autorizzazione agli organismi di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, nei modi previsti dalla legge.

4. Copia dell'atto di conferimento debitamente sottoscritto e registrato deve essere trasmessa al competente ufficio comunale unitamente alla seguente documentazione:

a) elenco completo dei conducenti dei veicoli, generalità ed estremi della loro iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

- b) dichiarazione di sussistenza dell'idoneità morale, come previsto dall'art. 6 comma 3;
- c) copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'organismo associativo destinatario del conferimento;

5. Su richiesta del legale rappresentante dell'organismo destinatario del conferimento, ed in seguito al positivo riscontro degli accertamenti effettuati il competente ufficio comunale provvede a rilasciare un nuovo titolo autorizzatorio, in sostituzione di quello conferito, intestato all'organismo stesso.

6. Con il conferimento l'organismo associativo assume l'obbligo di gestire l'attività connessa all'autorizzazione nel rispetto della vigente normativa di riferimento; conseguentemente l'attività potrà essere esercitata oltre che dal conferente anche dagli altri soci e dai dipendenti delle cooperative di servizi e dei consorzi purchè in possesso dei prescritti requisiti.

7. Tutte le variazioni societarie, nell'ambito delle figure ammesse ai sensi dell'art. 8, devono essere comunicate all'ufficio comunale competente.

Articolo 10 – Collaborazione alla guida

1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione. Quest'ultimo, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi: del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo, in qualità di collaboratori familiari, ai sensi dell'articolo 230bis del Codice Civile oppure di lavoratori dipendenti regolarmente assunti.

2. Il titolare di autorizzazione che nello svolgimento del servizio intenda avvalersi della collaborazione di familiari o di dipendenti deve trasmettere prima dell'impiego effettivo degli stessi nella guida dei mezzi, all'ufficio comunale competente:

a) l'elenco del/i soggetto/i impiegato/i nella guida dei mezzi in qualità di collaboratori familiari (in tale caso è necessaria anche l'indicazione della tipologia di rapporto familiare intercorrente) o di dipendenti, contenente i dati anagrafici nonché gli estremi di iscrizione all'INPS ed INAIL di ognuno;

b) estremi dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 del/i soggetto/i impiegato/i nella guida dei mezzi; l'iscrizione al ruolo non è necessaria per i conducenti di autobus, dipendenti da imprese che esercitano il trasporto pubblico di viaggiatori con autobus che risultino titolari di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovetture.

3. Il competente ufficio comunale provvede, in caso di esito positivo degli opportuni accertamenti effettuati, a comunicare agli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo il/i nominativo/i del/i soggetto/i idonei a guidare i mezzi.

4. Le variazioni e lo scioglimento dell'impresa familiare e le variazioni relative ai dipendenti devono essere comunicate, entro 15 giorni dal verificarsi delle stesse, all'ufficio competente, il quale provvede ad effettuare le opportune comunicazioni a norma del comma precedente.

Articolo 11 Subingresso per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per atto tra vivi, è consentito esclusivamente nel caso in cui il dante causa si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) risulti titolare del titolo abilitativo da almeno cinque anni;

b) abbia compiuto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

3. Nei casi di cui al comma 2 lettera c), il titolare è tenuto a sospendere immediatamente l'attività dandone contestuale comunicazione al competente ufficio comunale. Lo stato di inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio deve essere attestato a cura del titolare allegando alla suddetta comunicazione apposito certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria territorialmente competente. Entro un anno dalla data della certificazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, l'istanza di subingresso. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

4. Il subingresso per atto tra vivi è soggetto a previa segnalazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, da parte del subentrante. Nella dichiarazione l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5. Alla dichiarazione deve essere allegata a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:

a) dichiarazione del dante causa da cui si desuma la volontà di trasferire il titolo autorizzatorio all'interessato stesso per la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 2; copia conforme all'originale dell'atto da cui risulti la cessione dell'autorizzazione.

5. La dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di acquisto di efficacia del suddetto atto di trasferimento.

6. L'attività di servizio pubblico non di linea deve essere effettivamente iniziata dal subentrante, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

7. Copia della dichiarazione di inizio di attività, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata sul veicolo ed esibita su richiesta dei soggetti preposti alle attività di vigilanza e controllo.

8. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Articolo 12 – Subingresso mortis causa

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri soggetti, designati dai medesimi eredi nel termine massimo di 2 anni.

2. Gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso del titolare entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nell'attività. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata, in alternativa è possibile ricorrere alle forme previste dal DPR 445/200;

b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire l'autorizzazione ad altro soggetto da loro designato, entro due anni dal decesso, purché in possesso dei requisiti prescritti;

c) la rinuncia del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.

3. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 lett. a), l'interessato deve fare pervenire all'ufficio competente, la dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990. Nella dichiarazione l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 oltre all'indicazione dei dati del veicolo che intende utilizzare.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lett. b), contestualmente all'atto di designazione del subentrante debitamente sottoscritto dallo stesso e dagli eredi, il subentrante deve fare pervenire all'ufficio competente, la dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990. Nella dichiarazione l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 oltre all'indicazione dei dati del veicolo che intende utilizzare.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 13 – Cessazione dell'attività

1. Fuori dalle ipotesi di cui agli articoli 11 e 12, la cessazione definitiva dell'attività di noleggio con conducente è soggetta a comunicazione da presentarsi al competente ufficio comunale entro 30 giorni dalla stessa.

2. Con la comunicazione di cessazione gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali degli atti abilitativi ed i contrassegni.

3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

CAPO II: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 14 – Numero delle autorizzazioni

1. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture è determinato con provvedimento esecutivo della Giunta Comunale tenendo conto di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 131/1995.

2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio – Servizio Attività Produttive, effettua la ricognizione del numero di autorizzazioni stabilito da precedenti atti ad oggi adottati dall'Amministrazione comunale. Le autorizzazioni che risultino essere state riconsegnate per rinuncia o per cessata attività senza subingresso, o che risultino comunque decadute, possono essere riassegnate nel rispetto delle procedure di cui agli articoli seguenti.

Articolo 15 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture sono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti, che abbiano presentato domanda di partecipazione e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. I requisiti di cui ai punti a), b), e), f) di detto articolo devono essere posseduti al momento della scadenza del bando di concorso. I requisiti di cui ai punti c), d) e g) di detto articolo devono essere dimostrati prima del rilascio dell'autorizzazione e comunque entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, a pena di decadenza.

2. Il bando di concorso deve essere indetto dal Dirigente Uso ed Assetto del Territorio e Ambiente qualora il Comune si trovi nella disponibilità di autorizzazioni sia per rinuncia,

decadenza o revoca sia per adeguamento della programmazione comunale, entro sei mesi dalla data in cui venga a crearsi la disponibilità medesima.

3. Il Bando sarà pubblicato nelle forme di legge e verrà divulgato sul sito ufficiale del Comune per tutto il periodo di tempo prescritto per l'espletamento del concorso.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.

Articolo 16 – Contenuti del bando di concorso e titoli valutabili

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve specificamente prevedere:

a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;

c) l'indicazione dei titoli valutabili e dei criteri utilizzati per la formazione della graduatoria di merito ed il relativo punteggio secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo;

e) il termine e le modalità di presentazione della domanda, nonché l'eventuale documentazione da produrre;

f) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso;

g) il divieto di partecipazione per coloro che sono già in possesso di licenza taxi o già titolari di almeno 2 autorizzazioni di N.C.C. rilasciate dal Comune di Fucecchio;

2. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni il bando dovrà prevedere la valutazione dei seguenti titoli attribuendo a ciascuno il relativo punteggio secondo un criterio di proporzionalità:

a) titoli di studio;

- Laurea (triennale o quinquennale)
- Diploma di Maturità
- Licenza media inferiore

b) conoscenza di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, spagnolo, tedesco e francese. Tale conoscenza dovrà essere documentata attraverso il conseguimento di idonei titoli di studio quali : laurea ad indirizzo linguistico; diploma ad indirizzo linguistico; diplomi di istituti linguistici accreditati attestanti conoscenza di livello superiore a quello di principianti. Sarà inoltre valutato in riferimento alle lingue suddette: il superamento di esami universitari; documentato soggiorno all'estero per motivi di studio, ricerca o lavoro per periodi di almeno un anno; lo status di madrelingua.

c) servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di n.c.c., di taxi o di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea.

3. Il Bando potrà prevedere la valutazione di ulteriori titoli e requisiti che siano ritenuti idonei a garantire una prestazione del servizio maggiormente radicata sul territorio comunale, attenta alle abitudini dei residenti ed alle loro esigenze di spostamento nonché alle necessità delle imprese locali. Potrà inoltre prevedere la valutazione della disponibilità (in proprietà o leasing), in caso di vincita del concorso:

a) di autovettura equipaggiata con dispositivi ed attrezzature idonee per il trasporto di persone con limitate o impedito capacità motorie. In tal caso, l'immatricolazione di un'autovettura non avente le predette caratteristiche costituirà condizione per ridurre il punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli e quindi di riformulazione della graduatoria;

b) di autovettura destinata al servizio con alimentazione a metano, GPL, bifuel (benzina-metano, benzina-GPL) o ibrida benzina-elettrica. In tal caso, l'immatricolazione di un'autovettura non avente le predette caratteristiche costituisce condizione per ridurre il punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli e quindi di riformulazione della graduatoria.

4. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale l'essere stato dipendente di un'impresa di n.c.c. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane d'età.

5. In aggiunta alla valutazione dei titoli suddetti il bando potrà prevedere che mediante specifica prova d'esame sia accertata l'idoneità dei candidati all'espletamento del servizio con particolare riferimento alla conoscenza del regolamento comunale, alla toponomastica del territorio comunale ed alla conoscenza pratica delle lingue straniere. A tal fine il bando dovrà prevedere le materie d'esame, i criteri di valutazione delle prove nonché la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Articolo 17 – Commissione di concorso

1. Per l'espletamento della procedura concorsuale il Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio ed Ambiente nomina un'apposita Commissione di concorso di n. 3 membri compreso il presidente. Nel caso in cui il bando preveda l'espletamento della prova d'esame la Commissione, presieduta dal Dirigente Uso ed Assetto del Territorio ed Ambiente dovrà essere composta da membri esperti nelle materie oggetto di esame.

Articolo 18 – Graduatoria

1. La graduatoria di merito per il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente ha validità triennale a far data dalla sua approvazione.

2. Nel periodo di validità, la graduatoria è utilizzata ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni che risultino, a qualunque titolo, nella disponibilità dell'Amministrazione.

Articolo 19 – Rilascio delle autorizzazioni e inizio dell'attività

1. L'Amministrazione comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso, provvede al rilascio dell'autorizzazione mediante provvedimento del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio ed Ambiente nel rispetto delle disposizioni seguenti.

2. Il Servizio Attività Produttive, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 giorni a presentare la documentazione richiesta.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale di Fucecchio nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità del veicolo avente le caratteristiche che hanno determinato il conseguimento dei punteggi previsti nel bando.

4. L'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di rilascio della autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non derivante da causa imputabile all'interessato, e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

5. Nelle ipotesi di conferimento dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 11,12 del presente regolamento, l'attività deve, a pena di decadenza, essere iniziata entro 90 giorni decorrenti rispettivamente dalla reintestazione o dalla voltura dell'autorizzazione.

CAPO III: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 20 – Prestazione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura non è soggetto a turnazioni od orari, opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente devono essere effettuate presso le relative rimesse.
3. Con provvedimento esecutivo sono individuate le aree pubbliche tra quelle destinate alla sosta dei taxi nelle quali può essere autorizzato lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente.
4. Per gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, l'autorizzazione a stazionare negli spazi individuati ai sensi del comma precedente, è rilasciata dal Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio ed Ambiente previa richiesta degli stessi. Lo stazionamento dovrà avvenire nei limiti degli spazi disponibili.
5. Ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per la circolazione dei taxi e degli altri servizi pubblici.
6. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, il noleggiatore è tenuto ad organizzare per il committente un servizio sostitutivo restando al committente l'obbligo di pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato. In caso di incidente ed in altro caso di forza maggiore che impedisca al noleggiatore di organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 21 – Requisiti ed ubicazione della rimessa

1. Lo stazionamento delle autovetture, definite ai sensi del vigente Codice della Strada quali veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, deve avvenire esclusivamente all'interno delle rimesse, ad eccezione delle ipotesi di cui al presente regolamento
2. La rimessa, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d) del presente regolamento, è da intendersi come area privata, non di uso pubblico, situata al chiuso o all'aperto, idonea allo stazionamento del/i veicolo/i adibito/i al servizio.
3. Il noleggiatore deve ricevere le prenotazioni di viaggio presso la rimessa, pertanto la stessa è a disposizione dell'utenza per le prenotazioni effettuate personalmente e direttamente; il titolare è tenuto a mettere a disposizione dell'utenza un numero telefonico fisso, adibito alle prenotazioni effettuate telefonicamente. Il suddetto recapito telefonico sarà adeguatamente pubblicizzato ai sensi dell'articolo 30.
4. La rimessa deve essere costituita almeno da uno o più posti auto compatibilmente con il numero dei mezzi abilitati allo svolgimento del servizio. Le dimensioni lineari di ogni singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a metri 2,5 x 5. Ogni posto auto deve essere adeguatamente delimitato e segnalato almeno tramite segnaletica orizzontale.
5. L'idoneità della rimessa riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla normativa igienico sanitaria, alla destinazione d'uso, alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad ogni altra normativa attinente, ove applicabile, è documentata in sede rilascio dell'autorizzazione.

6. In ogni caso, la rimessa deve essere situata esclusivamente all'interno del territorio comunale, in spazi accessibili dalla strada pubblica, con riferimento ai quali deve essere necessariamente richiesta l'autorizzazione per passo carrabile definitivo; in proposito si osserva quanto stabilito dal Decreto Legislativo N° 285/1992 e dal D.P.R. N° 495/1992.

7. Il soggetto richiedente l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve avere la piena disponibilità dell'area di rimessa, acquisita in base a valido titolo giuridico risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

8. E' ammessa la possibilità di utilizzare più rimesse. Le rimesse eccedenti quella richiesta come requisito necessario dall'articolo 5 comma 1 lettera d) del presente regolamento, secondo le modalità sancite dai commi precedenti, non possono essere ubicate fuori del territorio comunale.

9. Nel caso di cumulo di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione del servizio tramite gli organismi collettivi di cui all'articolo 8, lo stazionamento delle singole autovetture è consentito all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

Articolo 22 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nello svolgimento del servizio di noleggio con conducente, il titolare dell'autorizzazione e ogni altro soggetto impiegato nella guida dei veicoli adibiti al servizio hanno l'obbligo di:

a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto, responsabile ed improntato a senso civico nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;

b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

c) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;

d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune medesimo;

e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;

f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;

g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:

- l'apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 26 in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;
- il numero dell'autorizzazione;
- il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
- copia del documento da cui risultino le tariffe praticate;

h) tenere a bordo dell'autovettura copia del presente regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;

i) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;

l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;

m) ultimare la corsa anche ove sia scaduto l'orario di servizio. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;

n) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;

2. Nello svolgimento del servizio di noleggio con conducente ai soggetti di cui al comma 1 è vietato:

a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che usufruiscono del servizio;

b) portare animali propri sull'autovettura;

c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;

d) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli dell'autovettura;

e) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;

f) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;

g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;

h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche se non specificamente autorizzati secondo quanto previsto dal presente regolamento;

Articolo 23 – Comportamento dell'utente durante il servizio.

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) fumare durante il trasporto;

b) gettare oggetti dall'autovettura sia ferma che in movimento;

c) imbrattare e danneggiare l'autovettura;

d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;

e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 24 – Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione.

3. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e di tutti gli altri supporti necessari alla mobilità è effettuato gratuitamente.

4. Il servizio può essere svolto anche con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

5. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Articolo 25 – Caratteristiche delle autovetture

1. I veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente disciplinati dal presente regolamento sono esclusivamente del tipo "autovettura", così come definita dall'articolo 47, comma 2 lettera b) e dall'articolo 54, comma 1 lettera a) del D.Lgs 30.4.1992, n. 285.

2. Le autovetture adibite al servizio, oltre ad essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente, devono avere tutti gli strumenti, i dispositivi e le caratteristiche prescritte dal vigente Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche.

3. Se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di cui al presente regolamento di nuova immatricolazione devono essere dotati di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 15.12.1992 n. 572.

4. Le autovetture adibite al servizio di noleggio devono essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

Articolo 26 – Contrassegni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo di centimetri 14x20, realizzato secondo il modello predisposto dall'Ufficio comunale competente, con la dicitura "Comune di Fucecchio – N.C.C." con a fianco il numero dell'autorizzazione e lo stemma del comune.

2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte: sulla parte superiore, la scritta "Comune di Fucecchio" e "N.C.C."; al centro lo stemma del comune ; nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.

3. La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione a cura dei titolari delle autorizzazioni e resa inamovibile con un piombo. Sul piombo è impresso lo stemma del Comune di Fucecchio.

4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Comune e depositati presso l'ufficio comunale competente.

5. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Articolo 27 – Sostituzione delle autovetture

1. La sostituzione dell'autovettura è soggetta a previa comunicazione da parte del titolare dell'autorizzazione.

2. Nella comunicazione l'interessato comunica gli estremi identificativi dell'autovettura sostituita e della nuova autovettura e dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la stessa è omologata ed in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

3. Copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente all'autorizzazione ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

4. La copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dell'autovettura da destinarsi al servizio di noleggio con conducente.

5. Per la sostituzione temporanea ed eccezionale di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, è consentita, previa comunicazione ai sensi dei commi precedenti, la locazione di veicoli, alle seguenti condizioni:

a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal comune di Fucecchio;

b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;

c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;

d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

6. Alla sostituzione temporanea ed eccezionale di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 nonché l'art. 27.

Articolo 28 – Corrispettivi e tariffe

1. I titolari delle autorizzazioni comunali all'esercizio del servizio di noleggio con conducente determinano, singolarmente ovvero in modo coordinato tra di loro, la tariffa chilometrica minima e massima da applicare all'utenza sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993,

2. La tariffa chilometrica minima e massima determinata ai sensi del comma precedente deve essere depositata presso l'Ufficio comunale competente entro il 31 gennaio di ogni anno ed esposta in modo ben visibile all'interno di ogni autovettura adibita al servizio.

3. Il corrispettivo di ogni singola corsa è direttamente concordato tra l'utente e l'esercente entro i limiti tariffari di cui ai commi precedenti.

4. Il trasporto della carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap nonché dei cani guida per i non vedenti è effettuato gratuitamente.

Articolo 29 – Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni di noleggio con autovettura e motocarozzetta con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.

2. Nel quinquennio che intercorre tra le verifiche generali di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale potrà disporre una verifica tecnica ed estetica dei veicoli adibiti al servizio tesa all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale, previsti dal Codice della strada e dal presente regolamento.

3. Qualora nel corso delle verifica generale di cui al comma 1 venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio competente, su istanza del titolare può concedere un termine non superiore a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'amministrazione procede alla sospensione dell'autorizzazione fino alla regolarizzazione.

4. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto si applicano le norme di cui agli articoli 41 e 43.

5. Per la validità dell'autorizzazione il mezzo utilizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice della strada e della normativa in vigore, deve essere soggetto alle revisioni previste pena la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 30 – Informazione all'utenza

1. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità per garantire all'utenza una adeguata informazione. In particolare, con il medesimo atto, la Giunta Comunale provvede ad individuare i luoghi pubblici ove esporre: le carte comunali con l'indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento di taxi e, nei casi di cui al presente regolamento, dei veicoli di noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico; gli elenchi dei noleggiatori con relativo numero telefonico ed il sistema di tariffazione in vigore.

2. L'informazione all'utenza deve essere effettuata anche nelle principali lingue straniere.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 dovrà essere stabilito e pubblicizzato inoltre un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare gli eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

TITOLO III: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Articolo 31 – Principi distintivi della trazione animale

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente effettuato con veicoli a trazione animale non è assoggettato ad alcuna limitazione numerica in quanto esso si caratterizza come servizio di tipo turistico – ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone.

2. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non può essere ritenuto un mero strumento di trazione, deve essere trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

3. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino o per mancata idoneità all'abilitazione prevista dal seguente articolo non potrà essere ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

Articolo 32 – Razze idonee e abilitazione del cavallo

1. Sono considerate razze idonee alla trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti:

- T.P.R. (tiro pesante rapido) o altre razze da tiro;

- Maremmani
- Lipizzani

Trottatori soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso

Possono essere considerate idonee ulteriori razze purché ciò risulti da specifica certificazione veterinaria.

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità dell'autorizzazione. Detta abilitazione, di durata annuale sarà rilasciata dal veterinario del servizio pubblico competente per territorio, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le autorizzazioni di vetture a trazione ippica.

2. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata dal contrassegno tramite vernice indelebile o targhetta in materiale idoneo applicato dal veterinario sull'animale.

3. Il titolare di autorizzazione per vettura a trazione animale, dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale presso il servizio veterinario competente per territorio.

Articolo 33 - Caratteristiche della vettura

1. I veicoli da noleggio a trazione animale possono essere di tipo "milordina rotonda" a tre posti interni o del tipo "wagonette" a 5 posti interni con ruote cerchiata in gomma; possono essere ammessi veicoli di diversa tipologia purché se ne dimostri l'idoneità. In ogni caso i veicoli devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 64 e seguenti del d.lgs n. 285/1992 (codice della strada). I veicoli debbono essere muniti di targa secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 70 del D.lgs. del 30 aprile 92 n. 285 e dagli articoli 222 e 226 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495. Per l'ottenimento della suddetta targa l'interessato dovrà presentare apposita richiesta al Comune corredata di valida documentazione attestante l'idoneità del veicolo suddetto ad essere adibito al trasporto persone ed il numero massimo delle persone trasportabili rilasciata dalla casa costruttrice. Tale documentazione potrà essere sostituita da apposita certificazione a firma di tecnico abilitato attestante il collaudo del veicolo e contenete i dati di cui sopra.

Articolo 34 – Aree di sosta e zone per l'esercizio del servizio

1. La Giunta Comunale determina con proprio atto le aree presso le quali le carrozze possono sostare in attesa dell'utenza tenendo presente il particolare tipo di servizio effettuato con uso di animali e dei problemi igienico – ambientali che gli stessi possono rappresentare. Con la medesima deliberazione sono individuate le zone del territorio comunale e/o le strade entro le quali è consentito l'esercizio del servizio.

Articolo 35 – Norme particolari

1. I conducenti di vettura a trazione animale in servizio pubblico di piazza sono obbligati a dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

Articolo 36 – Norma di rinvio

1. Ai titolari di autorizzazione per vettura a trazione animale sono applicabili tutti gli articoli del presente regolamento purché compatibili con la particolarità del trasporto.

TITOLO VI : SANZIONI

Art. 37 – Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Fucecchio e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Articolo 38 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali e, in particolare, dal Codice Penale e dal Codice della Strada, le violazioni al presente regolamento sono punite con:

a) sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689;

b) provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

2. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

3. Qualora l'illecito sia commesso da un collaboratore familiare o da un dipendente dell'impresa di noleggio, l'accertamento deve contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

4. Ai procedimenti sanzionatori si applicano la Legge n. 689/1981 e la Legge Regionale n. 81/2003.

Articolo 39 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'esercizio dell'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/1992 e all'articolo 3 della Legge Regionale n. 67/1993 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1018,70 a euro 5093,54 ai sensi dell'articolo 12 della medesima Legge Regionale.

2. L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone è effettuata dagli organi competenti ai sensi del precedente articolo 38 ed è comunicato alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli prevista all'articolo 6 della Legge Regionale n. 67/1993, nonché agli Uffici provinciali della Guardia di Finanza, della Motorizzazione Civile, dell'I.V.A., delle Imposte Dirette, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 a 180,00 euro:

art. 4 comma 5;

art. 10 comma 2;

art. 22 comma 1 lettera a), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n);

art. 22 comma 2 lettere b), g);

art. 23.

art. 26;

art. 27 comma 1;

art. 28, comma 2;

4. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 500,00 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni:

- a) art. 22 comma 1 lettera b);
- b) art. 22 comma 2 lettere a), d), f), h);
- c) art. 28 comma 3;
- d) art. 29;

5. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni:

- a) art. 20;
- b) art. 22 comma 2 lettere c), e).
- c) art. 24;

6. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 1200 euro.

5. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600,00 euro e alla revoca dell'autorizzazione.

7. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600,00 euro. L'Amministrazione comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.

8. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni, oltre l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 186 e 187 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

9. La sanzione amministrativa accessoria non si applica qualora la violazione di cui al comma 8 sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare.

10. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi della Legge 24.11.81 n. 689.

11. Qualora l'illecito sia stato commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa valgono le ipotesi di solidarietà al pagamento della sanzione nelle fattispecie di cui all'articolo 12 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131/1995. In tali casi l'accertamento deve essere contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione

Articolo 40 – Sospensione dell'autorizzazione

1. La sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per un periodo non superiore a sei mesi, è disposta anche nel caso in cui il conducente:

- a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;
- b) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione degli obblighi di servizio di cui agli articoli 20, 22 e 26;
- c) incorra nelle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada.

2. Il periodo di sospensione della autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato.

3. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

4. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni.

5. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'Ufficio comunale. La riconsegna dell'autorizzazione al titolare è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

Articolo 41 – Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di veicoli con conducente, decade nel caso in cui il titolare:

- a) venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dal presente regolamento comunale e dalla vigente normativa;
- b) incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione d'esercizio per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
- e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio comunale.
- f) nelle altre ipotesi espressamente previste dal presente regolamento.

2. I provvedimenti di decadenza sono notificati all'interessato entro 30 giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1 e comunicati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 42 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale dispone la revoca del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:

- a) violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'articolo 4;
- b) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
- d) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
- f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
- g) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Articolo 43 – Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare, compresi, in caso di conferimento, gli organismi associativi di cui all'articolo 8 del presente regolamento, l'erede nelle ipotesi di cui all'articolo 12, o il diverso assegnatario, che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.

Articolo 44 – Reclami degli utenti

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento

TITOLO V: NORME FINALI

Articolo 45 – Abrogazioni ed adeguamenti per normative sopravvenute

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti comunali per la disciplina dell'attività del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura o veicoli a trazione animale.

2. La piena entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 1 quater del DL n. 207/2008, di modifica della legge n. 21/1992, comporterà l'automatica sostituzione delle disposizioni del presente regolamento che risultino incompatibili con le stesse. Il Servizio Attività Produttive darà avvio al procedimento di revisione del presente regolamento, qualora si rendessero necessarie integrazioni o modifiche, entro il termini di sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.